



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

PROTOCOLLO D'INTESA

DEPOSITO DEGLI ATTI VIA PEC FRA TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LO STESSO TRIBUNALE, ORDINE DEGLI AVVOCATI E CAMERA PENALE DI BRESCIA

PARTI FIRMATARIE

- Presidente del Tribunale ordinario di Brescia;
- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia;
- Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia;
- Presidente della Camera Penale di Brescia;

PREMESSO CHE

Com'è noto, la PEC (posta elettronica certificata) costituisce un canale certo e privilegiato per lo scambio di atti e di informazioni tra i difensori e gli Uffici giudiziari;

L'art. 16 del DL 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 221/2012 e modificato dalla legge 228/2012, ha già previsto l'uso esclusivo dello strumento della PEC per tutte le notificazioni dirette a persona diversa dall'imputato con decorrenza dal 15.12.2014, mentre per quanto attiene alle comunicazioni alle cancellerie di atti da parte dei difensori a mezzo della PEC non sono state ancora emanate disposizioni di legge o di regolamento;

I vantaggi che derivano dall'utilizzo condiviso di tale applicativo sono piuttosto evidenti quanto reciproci: eliminazione dei tempi di attesa presso le cancellerie e segreterie degli Uffici giudiziari, concentrazione delle risorse umane sul *back office*, piuttosto che sul *front office*, ed altro ancora.

All'esito del tavolo tecnico istituito tra i magistrati di riferimento per l'informatica di questo Tribunale delegati dal Presidente (Magrif), i funzionari di cancelleria delegati dal Dirigente amministrativo e i rappresentanti dei firmatari del presente Protocollo sono state raggiunte soluzioni condivise in ordine a nuove forme di deposito di istanze per via telematica.

Gli organi forensi firmatari del presente Protocollo hanno dichiarato la disponibilità dei propri iscritti ad utilizzare la PEC per le comunicazioni dirette al Tribunale di Brescia e hanno chiesto di valutare la possibilità di depositare alcuni atti ed istanze a mezzo della PEC, anche al fine di ovviare ai lunghi tempi di attesa presso le cancellerie del Tribunale.

Nel corso delle riunioni del tavolo tecnico sono state individuate alcune tipologie di istanze per le quali non sono previsti termini perentori e per le quali non è previsto dalla legge il deposito in cancelleria a pena di inammissibilità.

L'utilizzo della PEC per l'Ufficio del Giudice di pace sarà successivamente regolamentato da apposito protocollo.

Tanto premesso, le parti firmatarie convengono quanto segue.

ART. 1: TASSATIVITÀ DEGLI ATTI OGGETTO DEL PROTOCOLLO

1. Per le Cancellerie dibattimentali, la Cancelleria GIP/GUP, le Cancellerie dei Giudici di Pace della Provincia di Brescia e la segreteria della Procura della Repubblica, gli atti depositabili a mezzo PEC vengono individuati come segue in maniera tassativa:

- a) memorie illustrative senza documenti allegati;
- b) istanze di rinvio o di anticipazione dell'udienza;
- c) istanze di autorizzazione alla visione e copia degli atti da parte di soggetti non costituiti parti processuali assistiti da un difensore;
- d) rinunce al mandato;
- e) comunicazioni di adesione ad eventuali astensioni;
- f) comunicazioni di morte dell'imputato o di altri parti processuali;
- g) richiesta copia atti, fermo restando l'obbligo di ritiro degli stessi presso la cancelleria;
- h) memorie difensive destinate al Pubblico Ministero (415 bis; 367 c.p.p. senza che le stesse contengano richieste di interrogatorio) o all'A.G. (memorie ex art. 121 c.p.p. senza che le stesse contengono documenti che dovranno essere acquisiti nel contraddittorio tra le parti);
- i) permessi di colloquio con detenuti da parte di familiari;



- j) istanze di colloquio con i PM;
 - k) istanze di liquidazione (non di ammissione) al gratuito patrocinio presentate fuori udienza, fatta salva la decisione del difensore di presentare l'istanza in udienza.
2. Le istanze e le comunicazioni diverse da quelle tassativamente indicate saranno considerate irricevibili e come non pervenute, senza onere per le cancellerie di rispondere al messaggio inviato a mezzo PEC essendo espressamente "escluse" dall'ambito di operatività del presente protocollo (fermo restando che, nei casi dubbi, saranno comunque sottoposte all'esame del magistrato).
3. Per il Tribunale del Riesame tali istanze vengono individuate come segue in maniera tassativa:
- a) memorie senza documenti allegati;
 - b) istanze di rinvio o di anticipazione dell'udienza;
 - c) rinunce al mandato;
 - d) comunicazioni di adesione ad eventuali astensioni;
 - e) comunicazioni di morte dell'imputato o di altri parti processuali;
 - f) rinunce all'impugnazione purché recanti anche la sottoscrizione del diretto interessato oppure formulate dal difensore munito di procura speciale.
4. Le istanze e le comunicazioni diverse da quelle tassativamente indicate saranno considerate irricevibili e come non pervenute, senza onere per le cancellerie di rispondere al messaggio inviato a mezzo PEC essendo espressamente "escluse" dall'ambito di operatività del presente protocollo (fermo restando che, nei casi dubbi, saranno comunque sottoposte all'esame del magistrato).

ART. 2: REGOLE TECNICHE DI DEPOSITO VIA PEC

- 1. I difensori sono tenuti ad utilizzare per l'invio la loro casella PEC ufficiale risultante dal ReGIndE, coincidente con la PEC utilizzata per la ricezione delle comunicazioni e delle notificazioni provenienti dal Tribunale.
- 2. Dovranno essere espressamente indicati nell'oggetto della PEC la natura dell'istanza (es. memoria/rinuncia al mandato), il numero del procedimento, il cognome e nome dell'imputato; sezione penale; nome del Giudice.

TIPOISTANZA_N.RG_COGNOMENOME IMPUTATO_NOME GIUDICE

3. L'istanza dovrà essere comunque redatta su carta intestata del difensore e dovrà essere sottoscritta dal difensore con firma "non digitale" e successivamente scansionata come normale PDF.
4. Gli atti potranno essere inviati esclusivamente in formato PDF e le pagine complessivamente inviate non dovranno essere superiori a 10, unificati in un solo *file* che dovrà essere nominato con la stessa dicitura indicata nell'oggetto della PEC.
5. Per avere valore di pervenuto entro la giornata, l'atto dovrà essere inviato e ricevuto entro le ore 13,00 dei giorni feriali, escluso il sabato; tutti gli atti ricevuti dopo le ore 13,00 saranno considerati come pervenuti il giorno lavorativo successivo.
6. Le cancellerie degli Uffici interessati provvederanno a stampare le istanze ritualmente pervenute in allegato alla PEC.



ART. 3: INDIRIZZI PEC AI QUALI INDIRIZZARE LE ISTANZE

1. Di seguito si indicano gli indirizzi PEC ai quali dovranno essere indirizzate le istanze:

Canc. dibattimento: *dibattimento.penale.tribunale.brescia@giustiziacert.it*

Ufficio GIP/GUP: *gip.tribunale.brescia@giustiziacert.it*

Sezione Riesame: *riesame.tribunale.brescia@giustiziacert.it*

Procura della Repubblica: *ricezioneatti.procura.brescia@giustiziacert.it*

2. Non saranno accettati dalle Cancellerie atti inoltrati ad indirizzi diversi da quelli sopra indicati.

ART. 4 CLAUSOLA SPERIMENTALE

Il Presente protocollo entrerà in vigore dal 2 gennaio 2020 e viene assunto a carattere sperimentale, prevedendo una verifica circa l'adeguatezza e la sostenibilità della procedura in esso contenuta entro tre mesi dalla sua sottoscrizione e, successivamente, ogni dodici mesi.

Brescia, li 10 ottobre 2019




PROTOCOLLO D'INTESA

per il

**DEPOSITO DEGLI ATTI VIA PEC FRA TRIBUNALE ORDINARIO DI
BRESCIA, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LO STESSO
TRIBUNALE, ORDINE DEGLI AVVOCATI E CAMERA PENALE DI
BRESCIA**


Brescia, 10 ottobre 2019

**Il Presidente del Tribunale ordinario
di Brescia**



Vittorio Masia

**Il Procuratore della Repubblica f.f.
presso il Tribunale ordinario di
Brescia, Proc. Vicario**




Carlo Nocerino

**Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Brescia**



Avv. Fausto Pelizzari

**Il Presidente della Sezione di Brescia
della Camera Penale della
Lombardia Orientale**



Avv. Andrea Cavaliere